

Polizza per la protezione dei Commercianti a copertura dei rischi: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Salvareddito, Infortuni, Assistenza

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Polizza Zurich Shop - Versione esercente

Data di realizzazione: maggio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2020

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da Incendio, Fulmine, Scoppio, Esplosione ed Implosione, caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, Onda sonora, caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni, urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici posti al servizio del Fabbricato, acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali se causato da neve o grandine, rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza dell'esercizio commerciale assicurato.

Sono inoltre previste, tra le altre, le seguenti garanzie:

• Fenomeno elettrico

Danni causati dall'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci Fabbricato e Contenuto.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di 2.500 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.

• Elettronica

Danni materiali e diretti arrecati alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività assicurata verificatisi per effetto di imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione, sabotaggio dei Prestatori di lavoro, traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere, Inondazione, Alluvione, allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

	<p>La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto con limite di indennizzo di 2.500 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi sociopolitici Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi. • Eventi atmosferici Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. • Danni da acqua Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate a seguito di fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici e impianti automatici di estinzione. • Spese di ricerca riparazione e ripristino Rimborso delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta. La garanzia è prestata con limite di indennizzo di 2.500 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo. • Danni indiretti Pagamento all'assicurato di un importo giornaliero prestabilito (diaria) per ogni giorno di forzata interruzione dell'attività, anche parziale, causata da un Sinistro indennizzabile ai sensi della sezione di garanzia "Incendio e Danni alla proprietà". • Spese di demolizione e sgombero Rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche. • Indennità aggiuntiva Rimborso delle spese sostenute per onorari di Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti geometri e altri professionisti, per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, per la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), per la rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali, o per altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato. • Merci e attrezzature presso terzi Danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in custodia o riparazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata, conseguenti agli eventi garantiti da "Incendio e Danni alla proprietà". • Rottura contenitori Danni derivanti dalla dispersione dei liquidi conseguente a rottura o guasto accidentale dei relativi contenitori. <p>Le garanzie sono prestate entro i limiti di indennizzo e/o somme assicurate indicati sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p style="text-align: center;">Furto</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da furto e rapina avvenuti nei locali dell'esercizio commerciale assicurato.</p> <p>In funzione delle modalità di svolgimento del furto sono previste specifiche condizioni di operatività e/o limitazioni, per il cui dettaglio vi rimandiamo alle apposite sezioni del presente documento.</p> <p>Sono inoltre previste, tra le altre, le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita; • Furto e Rapina di Valori di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio; • danni materiali e diretti cagionati dai ladri alle cose assicurate e al Fabbricato allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le cose assicurate, o provocati dalle Forze dell'Ordine o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori; <p>La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, ma può essere aumentata mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Portavalori Danni di Furto dei Valori avvenuti durante il loro trasporto da o verso altre sedi o al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa: <ul style="list-style-type: none"> - a seguito di Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; - con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso od a portata di mano; - strappandoli di mano o di dosso all'incaricato stesso; - mediante Rapina; commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori. <p>La garanzia è prestata della forma a Primo rischio assoluto con limite di indennizzo di 2.500 Euro, che può essere aumentato mediante il pagamento di un premio aggiuntivo.</p> • Spese mediche da infortunio Rimborso delle spese sanitarie documentate per infortunio subito dall'Assicurato, da suoi Prestatori di lavoro o dai suoi familiari in occasione di Rapina avvenuta all'interno dei locali assicurati o subito dagli incaricati del trasporto dei Valori ai sensi della garanzia Portavalori, a seguito di rapina avvenuta durante il trasporto. • Indennità aggiuntiva Rimborso delle spese sostenute per onorari del Perito scelto dall'Assicurato, per la documentazione del danno, per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati nonché per altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato. <p>Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicati sul contratto.</p> <p>Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Compagnia potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di Indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività</p>	<p>Risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività commerciale assicurata, comprese quelle complementari ed accessorie.</p> <p>Sono inoltre previste, tra le altre, le seguenti garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietà e conduzione dei fabbricati Risarcimento dei danni provocati a terzi dall'Assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. • Lavori presso terzi Risarcimento dei danni provocati durante lo svolgimento di lavori accessori all'attività assicurata presso terzi, quali ad esempio operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di Merci, installazione delle cose vendute, somministrazione di cibi o bevande. • Attività di catering Risarcimento dei danni provocati a terzi dall'esecuzione dell'attività di catering svolta in maniera complementare e accessoria all'attività principale, e purché attinente a quest'ultima. • Danni alle cose in consegna e custodia Risarcimento dei danni provocati alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. • Danni provocati da cose vendute o somministrate Risarcimento dei danni provocati a terzi dalle cose vendute o somministrate. • Responsabilità civile personale L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli Addetti, degli stagisti e dei tirocinanti per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati a terzi e, limitatamente alle lesioni corporali, agli altri Prestatori di lavoro. • Leasing L'Assicurazione comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

	<ul style="list-style-type: none"> • Committenza Risarcimento dei danni provocati a terzi nella sua qualità di Committente: <ul style="list-style-type: none"> - in relazione alla guida da parte dei Prestatori di lavoro di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; - delle attività complementari e accessorie all'esercizio dell'attività assicurata. • Danni da inquinamento accidentale Risarcimento dei danni provocati a terzi conseguenti a inquinamento non graduale dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture o attrezzature dell'esercizio commerciale. • Commercio ambulante Risarcimento dei danni provocati a terzi durante lo svolgimento dell'attività di Commercio ambulante, purché complementare all'attività principale. • Errato trattamento dei dati personali Risarcimento delle perdite patrimoniali cagionate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 e del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) e s.m.i, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. • Proprietà e/o conduzione di aree da gioco Risarcimento dei danni per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione di aree da gioco per bambini poste nell'area di pertinenza dell'esercizio commerciale. • Affidamento minori Risarcimento dei danni per morte e lesioni personali durante l'affidamento temporaneo all'Assicurato di minori da parte dei clienti dell'esercizio commerciale. • Responsabilità civile verso i clienti per cose portate Risarcimento dei danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell'esercizio commerciale, consegnate o non consegnate. <p>Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo.</p> <p>Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.</p>
<p>Salvareddito</p>	<p>Zurich rimborsa al Contraente/Assicurato una Diaria giornaliera, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci assicurati da cui derivi una Inabilità Temporanea totale a svolgere l'attività professionale dichiarata, a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.</p> <p>Nel caso di Società è condizione essenziale che vengano assicurati il Titolare e tutti i Soci che prendono parte all'attività dichiarata in Polizza.</p>
<p>Infortuni</p>	<p>Invalidità permanente Se l'Infortunio ha per conseguenza una Invalidità permanente, Zurich liquida un Indennizzo proporzionale alla somma assicurata e al grado di invalidità permanente accertato. Il grado di invalidità permanente subito dall'assicurato è determinato sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di valutazione medico-legale riportata nelle Condizioni di assicurazione. La percentuale della somma assicurata da liquidare viene stabilita applicando il grado di invalidità permanente determinata alla tabella di indennizzo scelta. La risultante percentuale da liquidare è quindi applicata alla somma assicurata. Le due tabelle di indennizzo disponibili, che si differenziano fra loro per franchigia, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invalidità permanente da infortunio con franchigia 10%; • Invalidità permanente da infortunio con franchigia 50%. <p>Morte Se in conseguenza delle lesioni subite si verifica il decesso dell'Assicurato, Zurich corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato stesso.</p>

<p>Tutela legale</p>	<p>Sono previste due forme di garanzia:</p> <p>Tutela dell'attività – Forma base: assicura l'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza e nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti da eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente; b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro. <p>La garanzia vale inoltre per la difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali.</p> <p>Per i medesimi eventi la compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica.</p> <p>Tutela dell'attività – Forma Plus: assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività d'impresa dichiarata in polizza e, inoltre, nell'ambito della conduzione ed eventuale proprietà degli immobili ove viene svolta l'attività, indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa e quelli derivanti da eventi della circolazione stradale effettuata per ragioni di servizio con veicoli a motore non detenuti in leasing e non di proprietà del Contraente; b) sia sottoposto a procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro; d) subisca Danni extracontrattuali per Fatto Illecito di terzi; e) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio; f) debba sostenere controversie di Diritto civile, per le quali il valore in lite sia superiore a 250 Euro, relative a: <ul style="list-style-type: none"> 1. contratti con fornitori di beni e/o servizi; 2. controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in Polizza ove viene svolta l'attività; 3. vertenze con agenti e rappresentanti; 4. contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge. <p>La garanzia si estende inoltre alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di attacco informatico, in caso di furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari, violazione dei dati personali.</p> <p>Per i medesimi eventi la compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare consulenza legale telefonica.</p>
-----------------------------	---

Assistenza	<p>Sono previste le seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico in caso di emergenza; • Invio di un elettricista in caso di emergenza; • Invio di un fabbro in caso di emergenza; • Invio di un sorvegliante in caso di emergenza; • Invio di un vetraio in caso di emergenza; • Invio di un serrandista in caso di emergenza; • Invio di un frigorista in caso di emergenza; • Organizzazione Trasloco; • Consulenza medica; • Trasporto in ambulanza in Italia; • Rientro anticipato per gravi danni all'Esercizio in caso di viaggio.
-------------------	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Incendio e danni alla proprietà Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500 Euro, con l'eccezione delle garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi", delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore e delle garanzie che prevedono uno specifico Scoperto.
Furto Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500 Euro, con l'eccezione delle garanzie per le quali siano previsti scoperti o franchigie di importo differente.
Furto Mezzi di chiusura rinforzati	Opzione che prevede che tutte le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate in linea verticale a meno di 4 m di altezza siano protette dai seguenti mezzi di protezione e chiusura: <ul style="list-style-type: none"> • serramenti dello spessore minimo di 15 mm. se di legno pieno, di 0,8 mm. se di ferro o acciaio, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno; • inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm., ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.
Furto Impianto d'allarme certificato I.M.Q.	Opzione che prevede che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.
Furto Impianto d'allarme	Opzione che prevede che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto.


OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e danni alla proprietà Rischio locativo	Danni materiali e diretti, di cui l'assicurato sia ritenuto responsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, ai locali da lui condotti in locazione e causati da incendio o altro evento garantito dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".
Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi e locatari	Danni materiali e diretti causati a cose di terzi, compresi eventuali locatari, derivanti da per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da Sinistro indennizzabile a termini degli "Eventi assicurati" della sezione di garanzia "Incendio e danni alla proprietà". È possibile scegliere tra due differenti opzioni di garanzia: <ul style="list-style-type: none"> • Scelta di un Massimale specifico per ogni ubicazione assicurata; • Scelta di un Massimale unico, che vale per tutte le ubicazioni assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Rottura lastre	Danni materiali e diretti conseguenti a rottura di Lastre. Per Lastre si intendono i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro – comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all'interno dell'esercizio commerciale identificato in polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Merci in refrigerazione</p>	<p>Danni subiti dalle Merci in refrigerazione poste nei locali assicurati o in veicoli frigoriferi, durante le attività di Commercio ambulante autorizzato svolto nel Territorio Italiano, a causa di mancata o anormale erogazione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eventi previsti dalla garanzia “Incendio e Danni alla proprietà”; • l'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'esercizio commerciale e delle relative pertinenze assicurate; • black out conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'esercizio commerciale e delle relative Dipendenze assicurate. <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Contenuto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Gelo</p>	<p>Danni materiali e diretti derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo subiti dalle cose assicurate, nonché le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura stessa.</p> <p>La garanzia non può essere acquistata in caso di caratteristiche costruttive “Chiosco”.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>Danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul Tetto.</p> <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Fabbricato.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Grandine su fragili</p>	<p>Danni materiali e diretti causati dalla grandine a Serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Atti di terrorismo</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Allagamento</p>	<p>Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da Allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto.</p> <p>La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Inondazione e alluvione</p>	<p>Danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate, nella forma di assicurazione a Valore Totale da Inondazione e Alluvione.</p> <p>La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale.</p> <p>L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte della Compagnia.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Merci e attrezzature trasportate</p>	<p>Danni materiali e diretti subiti dalle Merci e dalle attrezzature:</p> <ul style="list-style-type: none"> • durante il trasporto, purché effettuato con veicolo di proprietà dell'Assicurato, o di un titolare, socio o familiare coadiuvante dell'esercizio commerciale, o a disposizione dell'Assicurato a seguito di regolare contratto di noleggio; • durante le attività di Commercio ambulante autorizzato svolto nel Territorio Italiano; <p>causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incendio, fulmine, Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi; • ribaltamento del veicolo o uscita del veicolo stesso dalla sede stradale, tali da non consentire il rientro con i propri mezzi; • collisione del veicolo con altri mezzi di trasporto, urto contro animali o corpi fissi, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso. <p>La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il Contenuto.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>E-commerce: danni ai prodotti consegnati</p>	<p>Danni materiali e diretti alle merci vendute on-line, tramite il sito Internet del negozio assicurato, o mediante altri meccanismi di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.</p>

Furto Guasti cagionati dai ladri	Opzione che consente di aumentare la somma assicurata per i “Guasti cagionati dai ladri” prevista dagli “Eventi coperti”.
Furto Distributore automatico esterno	Danni da Furto subiti dal distributore automatico e relativo contenuto, posto all'esterno del Fabbricato, compresi i guasti cagionati dai ladri al distributore stesso per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
Furto Merci e attrezzature trasportate	Danni da Furto e Rapina di Merci e/o attrezzature pertinenti all'attività assicurata trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai Prestatori di lavoro.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Risarcimento dei danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro subiti dalle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale/part time o di apprendistato, comprese le eventuali azioni di rivalsa di I.N.A.I.L. e I.N.P.S. a termini di legge.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Malattie professionali	Risarcimento dei danni per morte e per lesioni personali subiti dalle persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato da lui impiegate per l'esercizio dell'attività, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo parziale/part time o di apprendistato, in conseguenza di Malattie professionali: <ul style="list-style-type: none"> • per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura; • tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Lavoro a carattere temporaneo	Opzione che consente di estendere le garanzie Responsabilità civile personale e Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) a tutte le persone di cui l'Assicurato di avvalga nel rispetto della legislazione vigente in tema di occupazione per lavori a carattere temporaneo o stagionale.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Danni da interruzione o sospensione di attività	Risarcimento dei danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a Sinistro indennizzabile.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità civile Postuma	Risarcimento dei danni provocati dalle cose vendute e installate dopo l'esecuzione dei lavori di montaggio e posa in opera presso terzi delle Merci vendute.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Responsabilità civile dell'albergatore per cose portate dai clienti	Risarcimento dei danni sofferti dai Clienti in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione delle Cose da loro portate nell'Esercizio commerciale, per responsabilità dell'Albergatore ai sensi degli articoli del codice civile 1783 “Responsabilità per le Cose portate in albergo”, 1784 “Responsabilità per le Cose consegnate e obblighi dell'albergatore”, 1785 bis “Responsabilità per colpa dell'albergatore”.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività Danni ai veicoli a motore	Risarcimento dei danni provocati agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei Prestatori di lavoro, in sosta nei parcheggi di esclusiva pertinenza dell'esercizio assicurato.

<p>Tutela legale</p> <p>Vertenze di forniture e prestazioni effettuate</p>	<p>In abbinamento alla Tutela dell'attività – Forma plus è possibile attivare la garanzia aggiuntiva “Vertenze di forniture e prestazioni effettuate” che prevede la copertura delle vertenze relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250 Euro, con il limite di due Sinistri per anno assicurativo. La garanzia vale per le spese legali relative alla sola fase stragiudiziale. Limitatamente ad un sinistro per ciascun anno assicurativo, dei due indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.</p>
--	--

 Che cosa NON è assicurato?	
<p>Incendio</p>	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Fabbricato e di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>I Fabbricati con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Costruzione tradizionale; • Costruzione in bioedilizia; • Chiosco; <p>la cui descrizione è riportata sul Glossario.</p> <p>Le garanzie sono operanti a condizione che all'interno di ciascuna ubicazione assicurata non siano depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inflammabili in quantitativo superiore a Kg. 500; • Esplosivi, ad eccezione di fuochi di artificio marchiati CE di tipologia e nel quantitativo per la cui commercializzazione le norme di Legge non prevedono obbligo di licenza. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi atmosferici La garanzia opera purché la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti di caratteristiche simili nelle adiacenze del Fabbricato assicurato o sia obiettivamente riscontrabile da altre evidenze. • Rottura contenitori La garanzia opera limitatamente a contenitori di capacità pari o superiore a 200 litri. • Sovraccarico di neve La garanzia non opera per Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture dei portanti del Tetto, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità.
<p>Furto</p>	<p>Beni che non rientrano nella definizione di Contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di assicurazione.</p> <p>La garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le pareti ed i Solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle “Caratteristiche costruttive” indicate nel fascicolo informativo, la cui descrizione è riportata nel Glossario, a meno che i locali dell'esercizio assicurato siano posti all'interno di un Centro commerciale. In tal caso è ammesso che le sole pareti interne possano avere diversa tipologia costruttiva; • ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei Serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². <p>Inoltre la garanzia Portavalori è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Furto avvenga durante l'orario di servizio, in un periodo compreso tra 2 h prima dell'orario di apertura dell'esercizio e 2 h dopo il relativo orario di chiusura;

	<ul style="list-style-type: none"> • la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbiano alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che le rendano inadatte all'effettuazione del trasporto; • per trasporti eccedenti 25.000 Euro la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti di età previsti al punto precedente. <p>La garanzia Portavalori non opera comunque qualora i valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000 Euro.</p>
Furto Distributore automatico esterno	La garanzia non opera per distributori che non siano stabilmente fissati al suolo e/o al muro e non siano provvisto di apposita blindatura in ferro, acciaio, lamiera o materiali di pari robustezza.
Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività	<p>La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) opera a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, • il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; <p>a meno che le irregolarità derivino da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti.</p> <p>La garanzia Malattie professionali opera a condizione che le Malattie si manifestino durante la validità della presente Polizza o di altre Polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta in tale periodo.</p> <p>La garanzia Proprietà e/o conduzione di aree da gioco non opera per attrezzature, aree da gioco e relativi rivestimenti non sottoposti a regolare manutenzione e non in linea con le norme UNI EN 1176, UNI EN 1177 e UNI 11123 e successive modifiche e integrazioni, qualora applicabili.</p>
Salvareddito	Persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, AIDS. Qualora l'Assicurato fosse colpito da tali Malattie durante la validità del contratto, l'Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi.
Infortuni	Soggetti che non siano titolari, i soci dell'Esercizio assicurato o persone fisiche in rapporto di dipendenza da loro impiegate per l'esercizio dell'attività dichiarata in polizza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, tempo parziale/part time, apprendistato, di tirocinio o di stage.
Tutela legale	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Assistenza	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà	<p>Per il Fabbricato L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'assicurato lo ricostruisca e l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'Indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>Per il contenuto L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, purché l'assicurato riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p> <p>Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale) Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente.</p>
--	--

Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi i danni:

- **conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;**
- **da Furto o Rapina delle cose assicurate;**
- **conseguenti a Inondazioni e alluvioni**, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Inondazioni e alluvioni";
- **conseguenti a Allagamento**, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Allagamento";
- **conseguenti a Terremoto**, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Terremoto";
- **causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;**
- **derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge;**
- **causati da Gelo**, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Gelo";
- **subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno**, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Merci in refrigerazione";
- **subiti da macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.**

Relativamente alla garanzia Fenomeno elettrico, sono inoltre esclusi i danni:

- **alle Apparecchiature elettroniche;**
- **alle merci;**
- **a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;**
- **causati da usura, corrosione, logorio;**
- **riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;**
- **agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;**
- **agli impianti di irrigazione.** L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del Fabbricato;
- **verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;**
- **dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.**

Relativamente alla garanzia Elettronica, sono inoltre esclusi i danni:

- **causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;**
- **alle merci;**
- **da eventi previsti dalle sezioni di garanzia "Incendio e danni alla proprietà" e "Furto";**
- **derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;**
- **verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;**
- **dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;**
- **dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;**
- **a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;**
- **di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.**

Relativamente alla garanzia Eventi sociopolitici, sono inoltre esclusi i danni:

- **derivanti da Atti di terrorismo e atti di sabotaggio;**
- **verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;**

	<ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • di imbrattamento e deturpamento; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto o Rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. <p>Relativamente alla garanzia Eventi atmosferici, sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o Lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; • a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane e relative strutture di sostegno e regolazione installati all'esterno del Fabbricato; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti; • ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; • a cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere; • a lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine; • provocati dall'acqua alle merci poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. <p>Relativamente alla garanzia Danni da acqua, sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni alle cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi; • le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino. <p>Relativamente alla garanzia Spese di ricerca, sono inoltre escluse le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; • le tubazioni interrate e quelle relative a impianti di irrigazione o piscine; • rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato. <p>Relativamente alla garanzia Danni indiretti, sono escluse le interruzioni di attività causate da Terremoto, Inondazione e Alluvione.</p> <p>Relativamente alla garanzia Rottura contenitori sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni da stillicidio, usura, corrosione, logorio o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; • i danni derivanti da difetto di manutenzione dei contenitori o da uso improprio degli stessi; • le spese sostenute per la ricerca della rottura o del guasto e per la sua riparazione.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rischio locativo</p>	<p>La garanzia opera esclusivamente per i casi di responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588 "Perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "Incendio di cosa assicurata" e 1611 "Incendio di casa abitata da più inquilini" del Codice Civile.</p>
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Ricorso terzi e locatari</p>	<p>Non sono considerati "terzi":</p> <ul style="list-style-type: none"> • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime. <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Rottura lastre</p>	<p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; • i danni a Lucernari in genere, salvo quelli in Vetro antisfondamento; • le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle Lastre stesse; • i danni da Furto e tentato Furto.

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Merci in refrigerazione</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dovuti da vizio di costruzione o difetto di manutenzione degli impianti di refrigerazione; • derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo di durata continuativa inferiore a 6 ore; tale limitazione non è applicata per le Merci poste in veicoli o mezzi frigoriferi; • alle Merci poste su mezzi sprovvisti di apparato frigorifero idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci assicurate.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Gelo</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivanti dagli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del Fabbricato; • derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Sovraccarico di neve</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da gelo, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; • ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o più recente ristrutturazione delle strutture del portanti del Tetto e al relativo Contenuto, a meno che l'Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità; • ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro Contenuto; l'esclusione non si applica qualora la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del Tetto o dei Solai; • a Lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e Serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da traslazione del manto di copertura non conseguente a crollo del Tetto.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Atti di terrorismo</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni le perdite, i costi, le spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Allagamento</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorchè conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia, • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Terremoto</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da Terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da Inondazione/Alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate; • di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Inondazione e alluvione</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da Allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'Alluvione sulle cose assicurate; • derivanti da Terremoto; • derivanti da Atti di terrorismo; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>Merci e attrezzature trasportate</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al veicolo stesso; • a Merci e attrezzature trasportate su veicoli non idonei; • alle Merci deperibili a seguito di mancata o errata erogazione della temperatura; • a Merci usate e/o danneggiate; • dovuti a difetto d'imballaggio o inadeguata preparazione delle Merci e attrezzature al trasporto; • derivanti esclusivamente da urto contro marciapiedi, isole spartitraffico o salvagenti stradali; • dovuti ad infedeltà dei Prestatori di lavoro.
<p>Incendio e danni alla proprietà</p> <p>E-commerce: danni ai prodotti consegnati</p>	<p>La garanzia è operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Assicurato possa documentare l'avvenuta consegna al vettore; • la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all'Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali; • il cliente abbia effettuato all'Assicurato le richieste di recedere dall'acquisto e di rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo le norme fissati per legge, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore; • l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto spettategli, ovvero abbia provveduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore; • le merci trasportate siano contenute in confezioni ed imballaggi adeguati alla natura della merce. <p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati con colpa grave dell'Assicurato; • indiretti di qualsiasi genere.
<p>Furto</p>	<p>L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, purché l'assicurato riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto.</p> <p>Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di Furto del Contenuto posti in locali rimasti continuativamente incustoditi per più di 60 giorni; per il Valori tale limite si intende ridotto a 15 giorni; • verificatisi in occasione di incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in relazione con tali eventi; • causati alle cose assicurate da incendi, Esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il reato non è stato consumato; • derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

**Responsabilità
civile dell'esercizio
dell'attività**

I danni subiti da:

- i prestatori d'opera a rapporto libero professionale che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio,
- i titolari e dipendenti di altre ditte non consociate o collegate all'Assicurato che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o a quelli complementari all'attività oggetto dell'Assicurazione,
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'esercizio Assicurato, sono risarciti **limitatamente alle lesioni personali (escluse le Malattie professionali)**.

Oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi i danni:

- **provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metil- fenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;**
- **derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e da qualsiasi prodotto a base di tabacco;**
- **derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;**
- **derivanti da fatti di guerra e insurrezioni, Terremoti, inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, eventi atmosferici;**
- **derivanti da amianto o Chrysotile;**
- **derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);**
- **risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;**
- **derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;**
- **derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;**
- **provocati da diacetile (Diacytyl);**
- **derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);**
- **derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.);**
- **derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
- **derivanti da Malattie professionali;**

Inoltre sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- **da Furto;**
- **provocati da persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;**
- **alle Cose altrui derivanti da incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dalle garanzie "Lavori presso terzi" e "Catering";**
- **cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, a meno che non sia stata acquistata l'opzione con pagamento di premio aggiuntivo "Responsabilità civile postuma";**
- **cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto dalla garanzia "Responsabilità Civile dello Smercio";**
- **alle cose trasportate e/o movimentate e ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;**
- **conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.**

Relativamente alla garanzia Proprietà e conduzione dei fabbricati:

- i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, anche in qualità di Committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi, sono risarciti **purché l'Assicurato abbia designato,**

	<p>ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, sono risarciti purché conseguenti a rottura accidentale di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato; • sono esclusi i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe. <p>Relativamente alla garanzia Cose in consegna e custodia sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cose utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata o che sono, in tutto o in parte, oggetto di lavorazione; • da Incendio, Furto, smarrimento; • da spargimento d'acqua; • a veicoli a motore e natanti; • alle cose trasportate e/o movimentate; • da mancato uso delle cose danneggiate. <p>Relativamente alla garanzia Danni provocati da cose vendute o somministrate sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari e prodotti galenici di produzione propria; • i danni subiti dalle cose vendute; • le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; • i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità; • i danni derivanti da forme di distribuzione o di vendita diverse da quelle autorizzate dall'Assicurato; • i danni riconducibili a modifiche apportate intenzionalmente dal venditore e/o distributore del prodotto. <p>Relativamente alla garanzia Danni da inquinamento accidentale sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni indiretti quali mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili. • i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni.
<p>Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività</p> <p>Malattie professionali</p>	<p>La garanzia non vale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; • per le Malattie professionali conseguenti: <ul style="list-style-type: none"> - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; • per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice; • per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl); • per le Malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").
<p>Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività</p> <p>Responsabilità civile Postuma</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a impianti, attrezzature o cose installate, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; • derivanti da vizio o difetto originario di prodotto da chiunque siano stati fabbricati; • derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui le cose sono destinate.
<p>Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività</p> <p>Danni ai veicoli a motore</p>	<p>Sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da Furto; • conseguenti a mancato uso dei veicoli; • alle cose trovantisi all'interno dei veicoli stessi.
<p>Salvareddito</p>	<p>La garanzia decorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal momento in cui ha effetto l'Assicurazione per l'Inabilità Temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle seguenti Malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico;

	<ul style="list-style-type: none"> • dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della Polizza per l'Inabilità Temporanea totale conseguente a tutte le altre Malattie, sempreché la prima constatazione medica della Malattia stessa avvenga dopo tale periodo di attesa. <p>Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono escluse le Inabilità temporanee derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; • Infortuni accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti; • Infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione; • Infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; • Infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del/dei Beneficiari; • Infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo Scoppio degli eventi bellici; • Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla Polizza; • eiminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza; • Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi; • cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività; • ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici; • prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio); • Malattie tropicali; • intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni.
<p style="text-align: center;">Infortuni</p>	<p>La garanzia Invalidità permanente è operante se l'infortunio ha per conseguenza una Invalidità permanente che si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio stesso. Le Invalidità permanenti sono liquidate solo se pari o superiori alla franchigia scelta (Invalidità permanente da infortunio con franchigia 10% oppure Invalidità permanente da infortunio con franchigia 50%).</p> <p>La garanzia Morte è operante se il decesso si è verificato entro 2 anni dall'infortunio stesso.</p> <p>Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP, sono esclusi gli infortuni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall'Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l'Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio. L'Assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso; • l'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; • delitti dolosi dell'Assicurato e/o degli eredi legittimi o testamentari, nonché atti di autolesionismo e a suicidio; • operazioni chirurgiche non rese necessarie da Infortunio; • stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo 14 giorni dallo scoppio degli eventi bellici e in tutti i casi in cui l'Assicurato si rechi volontariamente in Paesi interessati da operazioni belliche; • dirette o indirette trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). <p>Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini.</p>

<p>Tutela legale</p>	<p>L'assicurazione è esclusa per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; • le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato. 																											
<p>Assistenza</p>	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate, dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, epidemie, pandemie; • scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; • dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone di cui deve rispondere, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; • abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idro sci, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale; • negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. 																											
<p>Garanzia "Incendio e danni alla proprietà"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Incendio e danni alla proprietà", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <table border="1" data-bbox="325 1223 1520 2145"> <thead> <tr> <th data-bbox="325 1223 746 1305">Garanzia</th> <th data-bbox="746 1223 1102 1305">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> <th data-bbox="1102 1223 1520 1305">Limiti di indennizzo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="325 1305 746 1435">Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)</td> <td data-bbox="746 1305 1102 1435">-</td> <td data-bbox="1102 1305 1520 1435">Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del Massimale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1435 746 1568">Ricorso terzi (Massimale unico)</td> <td data-bbox="746 1435 1102 1568">-</td> <td data-bbox="1102 1435 1520 1568">Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del Massimale</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1568 746 1610">Fenomeno elettrico</td> <td data-bbox="746 1568 1102 1610">Franchigia 250 Euro</td> <td data-bbox="1102 1568 1520 1610">Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1610 746 1742">Elettronica</td> <td data-bbox="746 1610 1102 1742">Franchigia 250 Euro</td> <td data-bbox="1102 1610 1520 1742">Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1742 746 1809">Eventi sociopolitici</td> <td data-bbox="746 1742 1102 1809">Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro</td> <td data-bbox="1102 1742 1520 1809">Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1809 746 1942">Eventi atmosferici</td> <td data-bbox="746 1809 1102 1942">Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro</td> <td data-bbox="1102 1809 1520 1942">Limite di indennizzo: v. Polizza Per lastre di fibrocemento o materia plastica: 5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1942 746 2074">Danni da acqua</td> <td data-bbox="746 1942 1102 2074">Franchigia 150 Euro</td> <td data-bbox="1102 1942 1520 2074">Limite di indennizzo: v. Polizza Danni provocati da fuoriuscita di sostanze diverse dall'acqua da impianti automatici di estinzione: 2.500 Euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 2074 746 2145">Spese di ricerca riparazione e ripristino</td> <td data-bbox="746 2074 1102 2145">Franchigia 150 Euro</td> <td data-bbox="1102 2074 1520 2145">Limite di indennizzo: v. Polizza</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del Massimale	Ricorso terzi (Massimale unico)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del Massimale	Fenomeno elettrico	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Elettronica	Franchigia 250 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata	Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per lastre di fibrocemento o materia plastica: 5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.	Danni da acqua	Franchigia 150 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Danni provocati da fuoriuscita di sostanze diverse dall'acqua da impianti automatici di estinzione: 2.500 Euro	Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 150 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo																										
Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del Massimale																										
Ricorso terzi (Massimale unico)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 20% del Massimale																										
Fenomeno elettrico	Franchigia 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																										
Elettronica	Franchigia 250 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata																										
Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																										
Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per lastre di fibrocemento o materia plastica: 5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.																										
Danni da acqua	Franchigia 150 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Danni provocati da fuoriuscita di sostanze diverse dall'acqua da impianti automatici di estinzione: 2.500 Euro																										
Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 150 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza																										

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Danni indiretti	Franchigia 7 giorni lavorativi	Importo Diaria: 500 Euro 90 giorni per sinistro 60.000 Euro per anno assicurativo
Spese di demolizione e sgombero	-	20% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza Se l'Indennizzo è inferiore a 2.500 Euro: 250 Euro
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'Indennizzo liquidato per le partite "Fabbricato", "Rischio locativo" e "Contenuto" per sinistro con il massimo di 20.000 Euro per annualità assicurativa
Merci e attrezzature presso terzi	-	10% della somma assicurata Contenuto
Rottura contenitori	Franchigia 250 Euro	10.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Rottura Lastre	-	Somma assicurata: v. Polizza
Merci in refrigerazione	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	Per merci in refrigerazione poste nei locali: v. Polizza Per merci poste in veicoli frigoriferi: 30% della Somma assicurata
Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per anno 2.500 Euro per sinistro
Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	5.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Atti di terrorismo	Scoperto 10%	Limite di indennizzo: v. Polizza
Allagamento	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Terremoto	Franchigia: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
Merci e attrezzature trasportate	Scoperto 10 % con il minimo di 500 Euro	Somma assicurata: v. Polizza
E-commerce: danni ai prodotti consegnati	Scoperto 10 % con il minimo di 100 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo

Garanzia "Furto"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Portavalori	Scoperto 10%	Somma assicurata: v. Polizza
	Merci e attrezzature trasportate	Scoperto 20%	Somma assicurata: v. Polizza
	Distributore automatico esterno	Scoperto 20%	Somma assicurata Distributore: v. Polizza Somma assicurata Contenuto distributore: v. Polizza Guasti causati dai ladri la distributore: 20% della Somma assicurata Distributore
	Gusti causati dai ladri al Fabbricato	-	Se non acquistata la relativa garanzia Premium: 20% del Contenuto Se acquistata la relativa garanzia Premium: v. Polizza
Merci e attrezzature presso terzi	-	10% della somma assicurata per il Contenuto	

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Valori di pertinenza dell'attività riposti nei locali dell'abitazione adibita a dimora abituale del titolare o del socio	-	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 Euro
Merci e attrezzature inerenti l'attività riposte nelle vetrinette esterne o all'aperto se nell'area antistante l'esercizio commerciale	Franchigia 250 Euro	10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 2.500 Euro
Sostituzione serrature	-	500 Euro per sinistro
Spese mediche da infortunio	-	1.000 Euro per sinistro
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile dell'esercizio dell'attività", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Danni ai mezzi sotto carico e/o scarico	Franchigia 250 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. Polizza)
Danni da spargimento di acqua o da Rigurgito di fognie conseguenti a rottura accidentale di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato	Franchigia 250 Euro	Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. Polizza)
Lavori presso terzi	Danni ai locali ove si eseguono i lavori: scoperto 10% con il minimo di 250 Euro Danni alle cose altrui derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: Franchigia 250 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Attività di catering	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Danni da inquinamento accidentale	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	100.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con il minimo di 1.000 Euro	50.000 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Proprietà e/o conduzione di aree da gioco	-	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo
Affidamento minori	Franchigia 250 Euro	50% del Massimale Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività (v. Polizza) con il massimo di 1.000.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo
Responsabilità civile verso i clienti per cose portate	Franchigia 250 Euro	1.000 Euro per singolo Cliente danneggiato
Danni ai capi in lavorazione	Franchigia 250 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Parrucchieri e centri estetici	Franchigia 250 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Toelettatura animali	Franchigia 250 Euro	2.500 Euro per Sinistro e per anno assicurativo
Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)	Franchigia 2.500 Euro	Limite di risarcimento per Prestatore di lavoro infortunato: v. Polizza
Responsabilità civile postuma	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	100.000 Euro

**Garanzia
"Responsabilità
civile"**

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Danni da interruzione e sospensione di attività	Scoperto 10% con il minimo di 250 Euro	150.000 Euro
Responsabilità civile dell'albergatore verso i Clienti per cose portate	Franchigia 150 Euro Valori e preziosi non consegnati: scoperto 20%	2.500 Euro
Danni a veicoli a motore	Franchigia 150 Euro	100.000 Euro

Garanzia "Tutela legale"	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Tutela legale", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <p>Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma base" non sono assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500 Euro; • procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • controversie di diritto civile; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. <p>Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; • se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso; • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; • se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione. <p>Nella forma "Tutela Legale dell'attività – forma plus" non sono assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a 200 Euro, salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; • opposizioni a sanzione amministrativa se il valore economico oggetto della sanzione è inferiore a 500 Euro; • procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, salvo quanto espressamente previsto in polizza, imbarcazioni o natanti e aerei; • materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività; • operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • operazioni di compravendita di beni mobili registrati; • vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui, salvo che sia stata attivata la Garanzia Aggiuntiva "Vertenze relative a forniture o prestazioni rese a terzi"; • vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
-------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; • controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • attività svolte come azienda edile; • controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; • controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: <ul style="list-style-type: none"> - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, - nel caso di dolo dell'Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile, - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi. <p>Inoltre, la garanzia è esclusa relativamente alla circolazione stradale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante; - se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o se è imputato di fuga o omissione di soccorso o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissione di soccorso; - se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A.; - se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
<p style="text-align: center;">Garanzia "Assistenza"</p>	<p>Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invio di un idraulico: massimale di 200 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino; - sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili; - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato; - tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari; - Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore. • Invio di un elettricista: massimale di 200 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un fabbro: massimale di 200 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un sorvegliante: Zurich terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 12 ore. • Invio di un vetraio: massimale di 200 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un serrandista in caso di emergenza: massimale di 200 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino. • Invio di un frigorista in caso di emergenza: massimale di 200 Euro per sinistro per costi di diritto di uscita e manodopera. Esclusioni: <ul style="list-style-type: none"> - i costi relativi al materiale necessario al ripristino.

	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione trasloco: massimale 500 Euro per sinistro e per annualità. Prestazione garantita esclusivamente in caso di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, furto o tentato furto se l'esercizio risulta inagibile per non meno di 30 giorni dall'accadimento del sinistro e se l'assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data dello stesso. • Consulenza medica: prestazione fornita esclusivamente a seguito di infortunio o malattia. • Invio di un medico generico in caso di urgenza: prestazione fornita esclusivamente a seguito di infortunio o malattia, in Italia, qualora l'assicurato necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8.00 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo. • Trasporto in ambulanza in Italia: Zurich terrà a proprio carico le spese fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). • Rientro anticipato per gravi danni all'esercizio in caso di viaggio: massimale 750 Euro per sinistro e per annualità. <p>Ogni prestazione viene fornita con il limite di 3 volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.</p>
--	---



Che obblighi ho?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p><u>Con riferimento alle garanzie "Incendio e danni alla proprietà" e "Furto"</u></p> <p>Denuncia Sinistro: il contraente o l'assicurato deve</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro; • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili; • tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito; • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia); • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato. <p>L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").</p> <p>Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.</p> <p>Per la garanzia "Incendio e danni alla proprietà" oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute; • In caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; • Fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene sinistrato; • Foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione; • Foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del fabbricato riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità; • Foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci; • Contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto); • Eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante; • Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni. <p>Per la garanzia "Furto" oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia denuncia all'autorità giudiziaria; • Inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato; • Foto e/o fattura (e/o ricevuta dei beni dichiarati sottratti); • Foto e/o fattura (e/o ricevuta dei beni rimpiazzati); • Scritture contabili;
--	---

- Documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- Eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.

Inoltre, per entrambe le garanzie, su richiesta **motivata** della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività"

Denuncia Sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- Relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità;
- Eventuale richiesta danni;
- Documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- Eventuali atti giudiziari;
- Sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- Documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- Abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- Attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- Visura camerale alla data dell'evento;
- Libro Unico del Lavoro.

In caso di Sinistro RCO, oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:

- Denuncia dell'Infortunio a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- Diffide/Rivalse INAIL;
- Documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- Documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- Piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).

Inoltre, su richiesta **motivata** della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Salvareddito"

Denuncia Sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di Ricovero, la cartella clinica.

Inoltre, su richiesta **motivata** della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'intermediario assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Infortuni"

Denuncia Sinistro: il Contraente o l'Assicurato deve:

1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;
- in caso di Ricovero, la cartella clinica;
- patente di guida, se l'Infortunio è avvenuto alla guida di veicoli;
- copia dei verbali dell'eventuale intervento dell'autorità o di inchieste in corso;

Se l'Infortunio ha causato la morte immediatamente o durante il periodo di cura, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte;
- certificato di famiglia, se necessario;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti l'eventuale presenza di un testamento e l'identità degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari e/o gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dall'obbligo di reimpiego dalla quota spettante al minorenne o al soggetto incapace, se necessario;
- certificato di non gravidanza della vedova, se in età fertile e se necessario;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione o sentenza di divorzio, se necessario.

Inoltre, su richiesta **motivata** della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del Sinistro).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Assistenza da parte di altre imprese

Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione.

	<p>Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “Tutela Legale” si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B).</p> <p>La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “Assistenza” si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (sede in Verrone-BI, Strada Trossi, 66).</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Una volta ricevuta la denuncia e la documentazione indicata nella presente sezione, Zurich avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro. Entro tale termine la Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulerà una proposta di Indennizzo per le garanzie “<i>Incendio e Danni alla proprietà</i>”, “<i>Furto</i>” “<i>Salvareddito</i>” e “<i>Infortuni</i>”, mentre confermerà l'operatività della Polizza per il Sinistro per le garanzie “<i>Responsabilità Civile per l'esercizio dell'attività</i>”; <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni. <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.</p> <p>Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.</p> <p>Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (esempio periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.</p> <p>Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa; • documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento; • Intestario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico; • Nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato. <p>Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato o il Danneggiato ha consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>L'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Zurich e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione torna ad operare esclusivamente nei confronti della vecchia ubicazione.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto ai commercianti al dettaglio che desiderano assicurare i rischi connessi all'esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,27%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato a Zurich. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p>
	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi, necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
-------------------	--

<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Arbitrato irrituale</p> <p>La soluzione delle controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalle condizioni di assicurazione, può essere affidata ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell'Ordine dei medici del luogo in cui deve riunirsi il collegio.</p> <p>Il collegio medico ha sede nella città in cui si trova l'Istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'assicurato; le parti, in alternativa, possono concordare di scegliere la città in cui hanno sede la direzione della compagnia o l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza.</p> <p>Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e provvede al pagamento del medico prescelto, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.</p> <p>Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.</p> <p>I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.</p> <p>È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.